

EUROPEAN LAWYERS' UNION  
EUROPÄISCHER ANWALTSVEREIN  
UNION DE ABOGADOS EUROPEOS



UNION DES AVOCATS EUROPÉENS  
UNIONE DEGLI AVVOCATI EUROPEI  
UNIÃO DOS ADVOGADOS EUROPEUS

V

CONVEGNO DI STUDI

RESPONSABILITÀ  
DELLE PERSONE GIURIDICHE  
PER REATI DI FRODE  
AGLI INTERESSI FINANZIARI  
DELL'UNIONE EUROPEA  
E PER CRIMINI INFORMATICI

*Milano, 29-31 gennaio 2009*

*CSDPE – Centro studi di diritto penale europeo*

A cura di

LUCIO CAMALDO E ANTONIO BANA

**BRUYLANT**  
BRUXELLES  
2 0 0 9

**LE MODIFICHE DEL DIRITTO SVIZZERO  
IN APPLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI  
ANTIRICICLAGGIO DEL GAFI / FATF  
IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2009**

DI

**PAOLO BERNASCONI**

AVVOCATO IN LUGANO

**NOVITÀ FRA RICICLAGGIO, FISCALITÀ  
E NUOVI OBBLIGHI DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO  
PER TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

Nel luglio 2003 l'Agenzia specializzata antiriciclaggio dell'OCSE (GAFI/FATF), promulgò 40 Raccomandazioni antiriciclaggio e 8 Raccomandazioni antiterrorismo. Nel 2005 una delegazione dell'OCSE condusse un'ispezione sul sistema assicurativo e bancario svizzero puntando il dito su alcuni punti deboli. Nel giugno 2007 il Consiglio federale reagisce, proponendo l'adattamento alle Raccomandazioni OCSE della Legge federale antiriciclaggio, del Codice penale e di altre norme. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Consiglio Nazionale le approva nella seduta di giovedì 12 giugno 2008. Salvo minime divergenze, il testo è a tetto; il voto finale interverrà nella sessione autunnale e sarà in vigore dal 1 febbraio 2009. Pertanto, anche senza che la Svizzera appartenga all'Unione Europea, il diritto svizzero continua ad europeizzarsi: ci si adegua in sostanza agli standard minimi della Terza Direttiva antiriciclaggio UE e ci si prepara a ratificare la Convenzione di Varsavia n. 198 del Consiglio d'Europa che migliora la Convenzione antiriciclaggio n. 141. D'altronde, tutti i paesi devono adeguarsi. Persino gli USA stanno esaminando la proposta di legge dei senatori Levin / Obama chiamata Incorporation Transparency and Law Enforcement Assistance (ITLEA), tendente ad evitare che le società americane – comprese le LLC / Limited Liability Company diffusissime anche in Svizzera – vengano strumentalizzate per commettere riciclaggio ed evasione fiscale. Questo è il risultato del Rapporto GAFI del 2006 che dichiara «non conforme» il sistema antiriciclaggio USA.

## I. - NUOVI REATI A MONTE DEL RICICLAGGIO

Da anni la strategia anticrimine si fonda anche sul perseguimento del riciclaggio del provento dei reati come mezzo per reprimerli e per prevenirli: confiscando il bottino e punendo chi lo nasconde e lo amministra, si riduce lo spazio di azione di chi commette i reati più gravi, ossia i crimini, intesi come reati punibili con una pena detentiva superiore a tre anni. Le nuove norme inseriscono in questa categoria anche quei comportamenti che sono generalmente controllati da parte delle organizzazioni criminose più strutturate e quindi più pericolose. Oltre ai reati contro il patrimonio, il sequestro di persona, i traffici illeciti, la corruzione e simili, viene ora dichiarato punibile anche il riciclaggio del provento dei seguenti reati:

a) produzione e commercio, per mestiere, di prodotti falsificati (art. 155 cifra 2 CPS) (1), come per esempio capi ed accessori di abbigliamento, orologi di marca e simili

b) commercio abusivo di opere letterarie, musicali, visive e simili (nuovo art. 67 cifra 2 della Legge sul diritto d'autore) (2)

---

(1) *Art. 155 CPS - Contraffazione di merci*

1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e delle relazioni d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.

2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.

(2) *Art. 67 - Legge sul diritto d'autore*

1. A querela della parte lesa, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:

- a) utilizza un'opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa dall'autore;
- b) pubblica un'opera;
- c) modifica un'opera;
- d) utilizza un'opera per creare un'opera di seconda mano;
- e) allestisce esemplari di un'opera mediante un procedimento qualsiasi;
- f) offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un'opera;
- g) recita, rappresenta o esegue un'opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;
- h) diffonde un'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici di cui titolare non è l'organismo di diffusione d'origine;
- i) fa vedere o udire un'opera trasmessa o ritrasmessa;
- k) rifiuta di dichiarare alle autorità competenti la provenienza di esemplari d'opera in suo possesso allestiti o messi in circolazione illecitamente;
- l) dà in locazione un programma per computer

2. Se l'autore dell'infrazione ha agito per mestiere, si procede d'ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

c) traffico illecito di emigranti, punibile secondo l'art. 116 della Legge sugli stranieri accettata in votazione popolare il 24 settembre 2006 in vigore dal 1.01.2008 (3).

d) contrabbando organizzato (cfr. infra sub cifra 2).

È ancora all'esame del Governo svizzero (Consiglio federale) la proposta di inserire anche l'insider trading (art. 161 CPS) e la manipolazione dei corsi (art. 161bis CPS) fra i crimini, ciò che renderebbe punibile il riciclaggio del loro provento ma, per di più, farebbe scattare automaticamente gli obblighi antiriciclaggio anche riguardo a questi due reati, cagionando un aggravio enorme a carico dell'attività di prevenzione interna alle banche ed alle altre imprese finanziarie.

## 2. - TRUFFA TRIBUTARIA E CONTRABBANDO AGGRAVATI COME REATO A MONTE DEL RICICLAGGIO

2.1. Le Camere federali hanno approvato all'unanimità, e senza nessun commento, alcune novità storiche nella relazione fra infrazioni fiscali e riciclaggio, che dovranno comportare qualche adattamento radicale della funzione di compliance sulla piazza svizzera all'interno delle banche, compagnie di assicurazioni ed altri intermediari finanziari. Il Compliance Officer, istituito obbligatoriamente come responsabile della verifica della conformità dell'attività di un'impresa bancaria, assicurativa e finanziaria alle norme antiriciclaggio e deontologiche, finora tradizionalmente si asteneva dal considerare le infrazioni di carattere fiscale poiché, in diritto svizzero, non sussisteva nessuna relazione fra queste ultime e l'esteso apparato antiriciclaggio. Non è più così: la visione anglosassone, che

(3) *Art. 116 - Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali*

1. È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

a) in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero;

b) procura un'attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;

c) facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o la zona di transito di un aeroporto svizzero.

2. Nei casi di lieve entità può essere pronunciata la sola multa.

3. La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore:

a) ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o

b) ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

non distingue fra reati di diritto comune da una parte ed infrazioni fiscali dall'altra parte, funge da locomotiva anche all'interno dell'OCSE e di altre organizzazioni internazionali, fino ad aprire le prime falle anche nel sistema giuridico svizzero.

2.2. Le nuove norme antiriciclaggio OCSE vengono recepite nel diritto svizzero non soltanto mediante la revisione della Legge federale antiriciclaggio, bensì anche mediante la revisione della Legge federale sul diritto penale amministrativo ed in particolare dell'art. 14 che punisce la truffa in materia di prestazioni e di tasse (4). Quando questo reato viene commesso da parte «di una banda intesa a commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse che persegue la realizzazione di importanti profitti dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci» l'autore è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria, che può essere anche cumulata alla pena detentiva. Questo aggravamento di pena può anche lasciare indifferenti gli intermediari finanziari, dal momento che riguarda essenzialmente condotte criminose legate al contrabbando (5) commesso in modo organizzato ed in particolare nella forma del «commercio a mano armata», nel senso che comporta redditi così ele-

(4) *Art. 14 - Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA)*

1. Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che un ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della detenzione fino a un anno o della multa fino a 30000 franchi.

3. Se per la corrispondente infrazione non subdolamente commessa la singola legge amministrativa prevede un massimo della multa più elevato, quest'ultimo vale anche nei casi previsti nei capoversi 1 e 2.

4. Se il reato ai sensi dei capoversi 1 o 2 persegue la realizzazione di importanti profitti dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci e se l'autore agisce come membro di una banda intesa a commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia di tasse), l'autore è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

(5) Il contrabbando, ossia un'infrazione doganale commessa in danno dell'erario svizzero è punibile in base all'art. 120 della Legge federale sulle dogane così come entrata in vigore in data 1.05.2007. È prevista la sanzione della multa per l'infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza.

Se però sussistono le circostanze aggravanti (ossia l'ingaggio di una o più persone allo scopo di commettere un'infrazione doganale oppure la perpetrazione per mestiere o abituale di infrazioni doganali) previste dall'art. 124 della medesima Legge federale sulle dogane, allora l'importo massimo della multa può essere aumentato della metà. Inoltre può essere pronunciata una pena detentiva fino ad un anno.

vati, ottenuti ovviamente in modo illegale, da venire protetti in tutte le sue fasi esecutive mediante l'uso delle armi contro agenti di polizia e delle dogane. Il fatto è che questo aggravamento di pena inserisce la cosiddetta truffa aggravata in materia di tasse nella categoria dei crimini, ossia fra quei reati riguardo ai quali l'occultamento, la gestione ed ogni altra attività del loro profitto è punibile per riciclaggio. Pertanto, diventano automaticamente applicabili nei confronti del provento di truffa tributaria aggravata anche tutti i numerosi obblighi di diligenza previsti dalla legislazione antiriciclaggio a carico di tutti gli intermediari finanziari. Ciò significa che, anche banche, compagnie di assicurazioni, gestori patrimoniali, uffici di cambio e tutti gli altri intermediari finanziari saranno tenuti, in particolare, all'obbligo di chiarimento speciale e, se del caso, all'obbligo di blocco e di segnalazione all'Ufficio federale di comunicazione (FIU) anche per quegli averi patrimoniali riguardo ai quali sussiste il sospetto che possano costituire il provento di truffa fiscale aggravata, che se sia stata commessa in territorio svizzero, in danno dell'erario svizzero, oppure in territorio straniero, in danno dell'erario straniero. In altre parole, oltre il giuridichese: dal 1. luglio 2005, entrata in vigore dell'accordo sull'Euroritenuta, le banche svizzere sono diventate esattori di imposta nell'interesse dei ventisette paesi dell'Unione Europea. Dal 1. febbraio 2009, entrata in vigore delle nuove norme OCSE, ed in particolare del nuovo art. 14 cpv. 4 DPA, le banche svizzere, le compagnie di assicurazione e gli altri intermediari finanziari, dovranno raccogliere e fornire informazioni che potranno essere utilizzate anche per la prevenzione e la repressione di frodi fiscali aggravate nei confronti dell'erario di qualsiasi paese straniero.

### 3. — INDAGINI DOGANALI SVIZZERE

#### SUL TRAFFICO DI VALUTA, METALLI PREZIOSI E SIMILI

Le Camere federali hanno approvato anche un'altra novità per il mercato svizzero dei capitali, tradizionalmente libero: è stata approvata una modifica della Legge federale sulle dogane (nuovo art. 95 cpv. 1 *bis*) in modo da permettere l'introduzione del controllo dei trasporti transfrontalieri di valuta (poiché dal punto di vista doganale il denaro non è considerato una merce, è necessaria una norma legale specifica) e di altri valori, compresi i metalli preziosi. I funzionari doganali saranno autorizzati ad interpellare i possessori di somme e valori importanti riguardo all'origine delle stesse e a

sequestrarle non appena sussista un dubbio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le persone sospettate verranno schedate in una banca-dati alla quale avrà accesso anche l'Ufficio federale di comunicazione antiriciclaggio e, di conseguenza, anche l'autorità penale e le autorità di vigilanza antiriciclaggio. Perché queste ultime (in particolare la FINMA) attribuiscono particolare attenzione anche alle infrazioni alla Convenzione di diligenza delle banche svizzere, di cui, il 1. luglio 2008, entrò in vigore una versione aggiornata, è facile intuire la portata di queste nuove norme dal punto di vista della gestione del rischio legale e reputazionale. Si profilano nuovi e importanti compiti per il Compliance Officer. Infatti, lo scambio di informazioni fra le autorità penali, l'Ufficio di comunicazione (MROS) e le autorità di vigilanza (leggi FINMA) diventerà talmente usuale e fitto da rendere necessario disciplinare il coordinamento delle relative procedure di competenza di ciascuna delle differenti autorità competenti (nuovo art. 29a LRD) (6).

#### 4. - ESTENSIONE DELLE ROGATORIE IN MATERIA FISCALE

Mentre lo scambio di informazioni direttamente fra autorità fiscali deve ancora superare gli scogli dei negoziati sulle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, l'OCSE ha proceduto lungo una corsia privilegiata: fra le norme appena approvate figura anche la revisione della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale che ha previsto (art. 3 cpv. 3 seconda frase lett. b.) (7) che le autorità penali svizzere, nell'interesse di un procedimento penale straniero promosso per truffa aggravata, potranno concedere l'extradizione della persona perseguita o condannata, sequestrare e trasferire all'estero il provento del reato nonché i relativi mezzi di prova, compresi quelli protetti dal segreto bancario e dal segreto commerciale. Allo scopo di reperire il provento del reato

(6) Cfr. il testo integrale sub nota 9.

(7) Art. 3 - cpv. 3 AIMP.

... Tuttavia, si può dar seguito:

a) una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia di tasse;

b) una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia di tasse di cui all'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

ed i mezzi di prova, le autorità svizzere applicheranno gli strumenti coercitivi che sono disponibili secondo la procedura penale svizzera nell'interesse di un procedimento penale svizzero, ossia, fra l'altro, la perquisizione degli uffici, il sequestro e la sorveglianza di conti bancari e l'interrogatorio di intermediari finanziari coinvolti come assicuratori, banchieri, gestori di patrimonio, nonché amministratori, procuratori o domiciliatari delle società di sede off-shore predilette per la consumazione delle truffe in materia fiscale.

E' vero che già dal 1. gennaio 1983 le autorità svizzere potevano cooperare con le autorità straniere in favore di un procedimento per truffa in materia di tasse, dirette ed indirette, ma esclusivamente per la trasmissione di mezzi di prova, mentre ora si estende tale cooperazione anche all'extradizione delle persone e al sequestro ed alla trasmissione del provento di simili truffe tributarie purché siano aggravate per il fatto di essere commesse in banda e di perseguire (ciò che non significa «conseguire») «importanti profitti». Sarà la giurisprudenza a stabilire in cifre l'importo che costituisce «profitto importante», essendo chiaro sin d'ora che il legislatore ha voluto escludere soltanto i reati bagatellari.

In questo modo, il Parlamento svizzero ha esteso in favore di tutti i paesi del mondo la concessione già strappatagli dall'Unione Europea nell'ambito dell'Accordo bilaterale antifrode approvato dal Parlamento svizzero il 17 dicembre 2004, che appunto prevede di estendere la cooperazione, e non soltanto fra autorità giudiziarie ma anche fra autorità fiscali, anche al riciclaggio del provento del contrabbando commesso in modo professionale ed al riciclaggio della frode fiscale. Ci si potrà preparare guardando verso il Liechtenstein, che sta approvando proprio in questi mesi un analogo accordo che non riguarderà però soltanto, come per la Svizzera, la fiscalità indiretta bensì anche la fiscalità diretta. Comunque, l'Accordo antifrode entrerà in vigore soltanto fra alcuni anni quando sarà stato ratificato anche dal Parlamento di tutti i ventisette paesi membri salvo l'entrata in vigore anticipata nell'aprile 2009 a favore di quegli otto Paesi che l'hanno richiesta. Mentre la suddetta novità OCSE entrò in vigore già il 1. febbraio 2009.



5. — ESTENSIONE DELLA COLLABORAZIONE SPONTANEA  
TRA LE AUTORITÀ ANTIRICICLAGGIO (FIU)

FIU sta per Financial Intelligence Unit, designando gli uffici nazionali preposti alla raccolta delle informazioni antiriciclaggio, funzione che è attribuita; in Svizzera, all'Ufficio federale di comunicazione antiriciclaggio, destinatario di ca. 400 informazioni che annualmente gli vengono trasmesse obbligatoriamente da parte di intermediari finanziari svizzeri relativamente ad averi patrimoniali che risultano a posteriori contaminati (nuovo art. 27 cpv. 4 LRD) (8). In virtù della modifica dell'art. 305ter CPS, all'Ufficio di comunicazione dovranno d'ora innanzi essere indirizzate anche tutte le comunicazioni che verranno effettuate da parte di intermediari finanziari esercitando il diritto di comunicazione, ossia anche quando i sospetti sono insufficienti per procedere ad una comunicazione obbligatoria vera e propria.

Anche gli undici Organismi di autodisciplina (OAD) saranno tenuti a denunciare all'Ufficio di comunicazione i casi di sospetta contaminazione. Viene inoltre introdotto un sistema di scambio di informazioni fra l'Ufficio di comunicazione e le autorità di vigilanza antiriciclaggio (nuovo art. 29a LRD) (9), essendo intesa, prioritariamente, la FINMA, come autorità di vigilanza sulle assicurazioni, le banche e tutti gli altri intermediari finanziari, in modo da permettere a quest'ultima di avviare procedimenti di carattere disciplinare riguardanti la verifica

(8) Art. 27 - cpv. 4 LRD.

4. Gli organismi di autodisciplina sporgono senza indugio denuncia all'Ufficio di comunicazione se hanno il sospetto fondato che:

- a) sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 *ter* numero 1 o 305 *bis* CP 14;
- b) i valori patrimoniali provengano da un crimine;
- c) i valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; oppure
- d. i valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260 *quinquies* cpv. 1 CP).

(9) Art. 29a - LRD.

1. Le autorità penali comunicano quanto prima all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativa agli articoli 260 *ter* numero 1, 260 *quinquies* capoverso 1, 305 *bis* e 305 *ter* capoverso 1 CP 15. Esse gli inviano quanto prima le sentenze e i decreti di abbandono con le relative motivazioni.

2. Le autorità penali comunicano inoltre senza indugio all'Ufficio di comunicazione i decreti che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dall'Ufficio di comunicazione.

3. Possono fornire alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e all'autorità di controllo tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano nell'ambito dell'adempimento dei loro compiti, sempre che il procedimento penale non sia intralciato.

4. Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche o l'autorità di controllo coordinano eventuali interventi presso un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale e consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un'eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

della garanzia di attività irreprensibile da parte di amministratori, direttori ed azionisti determinanti. Mentre però i procedimenti penali sottostanno, ovviamente, al principio in dubio pro reo, una recente sentenza del Tribunale amministrativo federale ha stabilito che questo principio non deve trovare applicazione nell'ambito dei suddetti procedimenti di carattere disciplinare.

Infine, le nuove norme OCSE (art. 32 cpv. 2 lit. a LRD) (10) autorizzano l'Ufficio di comunicazione a comunicare dati personali di clienti anche alle FIU di altri paesi, così come già succede da parte di queste ultime. Sono noti i casi in cui queste segnalazioni delle FIU nazionali sono state effettuate, per esempio, da Singapore, dalle Bahamas, dall'Austria a favore dell'Ufficio Italiano Cambi (ora UIF/Unità di informazione finanziaria) permettendo così di scoprire e successivamente di sequestrare il provento di truffe e corruzioni commesse in Italia e nascosto in banche situate in quei paesi.

#### 6. - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ESTESO ANCHE AI CONTATTI ANTECEDENTI LA RELAZIONE D'AFFARI

L'immenso apparato bancario assicurativo e finanziario svizzero, in base alla nuove norme OCSE (nuovo art. 9 cpv. 1 lit. b LRD) (11), sarà obbligato a comunicare all'Ufficio federale di

##### (10) Art. 32 - LRD.

1. Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

2. L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, qualora una legge o un trattato internazionale lo preveda o se:

- a) l'informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro o contro il finanziamento del terrorismo (art. 260 *quinquies* cpv. 1 CPS);
- b) dev'essere motivata una domanda svizzera d'informazione; o
- c) la comunicazione avviene nell'interesse della persona in causa e questa vi ha acconsentito o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.

##### (11) Art. 9 - LRD.

1. L'intermediario finanziario comunica senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione) se:

- a) sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
  - 1) sono in relazione con un reato conformemente agli articoli 260 *ter* numero 1 o 305 *bis* CP10,
  - 2) provengono da un crimine,
  - 3) sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, oppure
  - 4) servono al finanziamento del terrorismo (art. 260 *quinquies* cpv. 1 CP);
- b) interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a.

2. Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

comunicazione antiriciclaggio non solo i valori patrimoniali contaminati che gli sono stati affidati, ma anche tutte le informazioni che, prima di ciò, l'hanno indotto ad interrompere le trattative dell'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di riciclaggio o di finanziamento delle numerose organizzazioni terroristiche diffuse in tutti i continenti. Benefico rifiutare ai capitali contaminati l'accesso al sistema finanziario legale, malefico però lasciarli circolare in cerca di un intermediario finanziario che chiuda un occhio. Pertanto, l'OCSE impone all'intermediario finanziario di trasmettere alle autorità tutte queste informazioni che possono essere preziose per sequestrare anche i capitali rifiutati. Ovviamente, l'intermediario finanziario non è tenuto a condurre un'indagine, tanto più quando le trattative in vista dell'apertura di un conto o della stipulazione di una polizza assicurativa siano state limitate al minimo. Basterà semplicemente che la comunicazione avvenga sulla base delle informazioni di cui l'intermediario finanziario disponeva al momento in cui ha deciso di rifiutare l'apertura di una relazione d'affari. Se però viene aperta una relazione d'affari, aprendo un conto oppure stipulando una polizza assicurativa, l'intermediario finanziario avrà l'obbligo di «identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dal cliente» (art. 6 LRD). È vero che si tratta di un obbligo generalizzato, ma il legislatore ha precisato che «l'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dal cliente». Il Consigliere federale Merz, in Consiglio Nazionale, ha precisato che tali informazioni possono essere limitate «auf das Minimum». Per contro, come finora, il chiarimento dovrà essere più approfondito qualora la relazione d'affari oppure una singola transazione appaiano inusuali oppure indiziate di connessioni criminose.

#### 7. - ALLEGGERIMENTI A FAVORE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Un, modesto, alleggerimento (nuovo art. 7a LRD) è previsto riguardo alle transazioni relative a valori patrimoniali di esiguo valore, per esempio per il pagamento di prestazioni internet, conti salario e simili: la soglia in cifre sarà fissata nei regolamenti delle autorità di vigilanza.

Inoltre, il famoso obbligo di sottacere verso il cliente e verso terzi il fatto di avere denunciato una relazione contaminata all'Ufficio di

comunicazione è stato ora alleggerito (12), per esempio, nei rapporti fra la banca ed il gestore patrimoniale esterno (nuovo art. 10a cpv. 2 LRD) oppure fra la banca e la società che emette carte di credito (nuovo art. 10a cpv. 3 lit. a LRD) nonché all'interno di un singolo gruppo bancario (nuovo art. 10a cpv. 3 lit. b LRD). Ciò permetterà quindi, per esempio, alla casa madre di Zurigo di informare le sue filiali e succursali a Singapore, Nassau, Cayman Islands e simili dell'avvenuta segnalazione di un cliente o di una transazione di carattere sospetto; altrettanto potrà quindi fare la succursale o filiale svizzera nei confronti della casa madre all'estero. Come si vede, il network anticrimine si estende.

---

(12) *Art. 10a - LRD.*

1. Durante il blocco dei beni da lui disposto, l'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi in merito al fatto che sta stata effettuata una comunicazione di cui all'articolo 9.

2. Se non può disporre lui stesso il blocco dei beni, l'intermediario finanziario può informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge e in grado di disporre il blocco dei beni.

3. Egli può altresì informare in merito al fatto che sia stata effettuata una comunicazione di cui all'articolo 9 un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari :

a) forniscono a un cliente servizi comuni nel contesto della gestione del suo patrimonio in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure

b) fanno parte del medesimo gruppo di società.